

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 25 marzo 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con ricorso in data 15 gennaio u.s. il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") in qualità di consumatore, lamentando «*un grave difetto di consulenza da parte dell'intermediario*». Di conseguenza, «*da questa condotta gravemente omissiva sono derivati gravi danni all'esponente, tra cui la perdita di circa € 15.000,00*».

I fatti all'origine della vertenza possono essere così riassunti.

In data 20 marzo 2007 il ricorrente ha sottoscritto una polizza assicurativa a premio unico collocata dall'intermediario resistente per conto di una compagnia assicurativa, versando un importo, comprensivo di caricamenti, di euro 72.000,00. Detta somma è stata investita in quote di due fondi interni assicurativi: in particolare, il 70% è stato destinato all'investimento in un fondo obbligazionario misto ed il restante 30% in un fondo azionario globale. In data 10 ottobre 2008, l'interessato ha riscattato la polizza *de qua*, realizzando un controvalore di euro 55.000,00 circa.

A fronte della perdita riportata, il cliente, per il tramite di un legale, ha sporto reclamo con lettera datata 8 settembre 2009, chiedendo «*una [...] manifestazione di volontà a titolo di indennizzo*» da parte della banca.

Successivamente, il giorno 17 novembre, si è svolto un incontro tra il ricorrente, il suo legale e il direttore della filiale dell'intermediario presso cui è avvenuto il collocamento della polizza assicurativa in questione che, tuttavia, non ha avuto alcun esito concreto.

A fronte dell'insuccesso delle iniziative poste in essere il ricorrente ha presentato ricorso a questo Collegio.

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 18 febbraio 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'istituto ha osserva preliminarmente «*che il ricorso [...] verte su attività di investimento in strumenti finanziari collocati dalla banca per conto di altra società*». Inoltre,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nota sempre la banca che «con la comunicazione allegata al ricorso, il cliente [non ha] formulato specifiche eccezioni tali da qualificare la predetta corrispondenza come vero e proprio reclamo». Perciò, l'intermediario, considerando «sia [la] materia trattata [...] che [...] l'inesistenza di un vero e proprio reclamo», ritiene «che il ricorso [...] debba essere considerato irricevibile da codesto spettabile Arbitro».

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 marzo 2010.

DIRITTO

La questione pregiudiziale che questo Collegio ritiene di dover affrontare per la soluzione del caso in questione riguarda la propria competenza a decidere nel merito.

Come è noto, infatti, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009" prevedono espressamente che «all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» (Sez. I, par. 4).

Quest'ultima norma, e cioè, l'art. 23, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sancisce espressamente che "Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario".

Ora, poiché il contratto stipulato dal cliente rientra a piena titolo nella categoria dei prodotti finanziari, questo Collegio non può conoscere della questione.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la propria incompetenza e non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO